

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE

Attività Tecniche e Produttive Programmazione e Gestione del Territorio

Rep. n. 2583

ORDINANZA N. 84 del 23 novembre 2015

Oggetto: Violazione urbanistico – edilizia relativa alla realizzazione di un muro di contenimento in località Lido Riccio di questo Comune. Demolizione.

Ditta: DI LUZIO Antonio e SCARINCI Gabriella.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO che in data 25.05.2015 al n. 14308 di protocollo è stata prodotta da parte delle SS.LL., istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e completamento per la realizzazione di un muro di recinzione all'interno del giardino di pertinenza al fabbricato sito in località Lido Riccio, distinto in catasto al foglio n. 8, con la particella n. 140, sub. 3 e 26.

CHE, a seguito di sopralluogo congiunto di Tecnico di questo Settore e Comando Carabinieri di Ortona in data 05.08.2015, si è rilevato ed accertato quanto segue:

- i lavori per la costruzione del muro di contenimento in questione risultano in corso di ultimazione. Il fronte principale del muro ha una lunghezza di m. 6,90, il risvolto laterale è lungo m. 2,19, l'altezza è di m. 1,60 e lo spessore è di 20 cm.; al di sopra del setto murario è stata innestata una ringhiera in ferro alta circa 1,00 m.. Il muro realizzato, contrariamente a quanto asserito nella pratica di sanatoria, non è di recinzione bensì di contenimento, in quanto delimita un terrapieno alto circa m. 1,30; lo stesso paramento murario, nella parte inferiore, presenta 3 fori per il deflusso delle acque (attenuazione della spinta idrostatica). Inoltre, le dimensioni e lo stato delle opere rilevate durante il sopralluogo, non coincidono con quelle riportate nella pratica di sanatoria, per cui, quest'ultima, è da ritenersi priva di efficacia.

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 13.07.1989, n 52, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, gli interventi realizzati sono stati eseguiti senza titolo edilizio in area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 142, 146, 157 lett. b del D.L.42/04, D.M. 25.03.1970, sismicamente classificata di III categoria, soggetta agli adempimenti previsti dalla L.R. 17.12.96, n° 138 e dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001.

PRESO ATTO, per quanto sopra, che risulta omessa la preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs., per cui, ai sensi del successivo art. 181, trova applicazione quanto riportato all'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 23428 del 28.08.15 ai sensi della Legge 241/90, finalizzata alla emanazione di successivo provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere de quo e contestuale sospensione dei lavori, assegnando ai responsabili dell'abuso il termine di gg. 20 per intervenire nel procedimento stesso ed estrarne i relativi atti;

CONSIDERATO che la ditta medesima, entro il termine assegnato, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive né richiesta di accesso al procedimento e che pertanto necessita provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di intervento realizzato in totale assenza di titoli abilitativi;

VISTO il provvedimento amministrativo prot. n. 14308/29642 del 27.10.2015 con cui si è provveduto a notificare il provvedimento conclusivo di diniego sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le motivazioni addotte dal Superiore Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 5607/15;

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n°47;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001 – s.o. n. 239;

ORDINA

ai signori **DI LUZIO Antonio** e **SCARINCI Gabriella** nati a Chieti rispettivamente il 25.10.1938 e il 30.03.1953, residenti in Chieti alla Via Papa Giovanni XIII n. 29, in qualità di proprietari/responsabili dell'abuso, di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la esecuzione abusiva delle opere descritte in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.

AVVISA

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato, al locale Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

AVVERTE altresì.

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, sa\ta l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;

SI RISERVA

Con successivo atto,

di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Pasquini.

Dalla Residenza Municipale, addì 23 novembre 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993